

## **ONLUS: Informazioni generali**

**Fonte: Ministero delle Attività Produttive**

Sono Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione ecc.

L'elenco completo delle attività previste e degli altri requisiti necessari è contenuto nell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Alcuni enti sono considerati in ogni caso Onlus: si tratta degli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49; delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e dei loro consorzi. Pur applicandosi a questi enti la disciplina delle Onlus, sono fatte salve le norme di maggior favore previste dalle leggi speciali che li regolano.

Non possono invece essere Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria.

Si applica alle Onlus, in quanto compatibile, la disciplina relativa agli enti non commerciali.

## **Agevolazioni fiscali in favore delle Onlus**

### **1) Imposte dirette**

Ai fini dell'imposta sul reddito, sono agevolati i proventi derivanti dalle attività istituzionali, cioè quelle volte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, in quanto lo svolgimento di queste attività non costituisce esercizio di attività commerciali (salvo il caso di Onlus costituite nella forma di società cooperativa). Inoltre, i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le attività connesse sono riconducibili a due tipologie:

1. attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili;
2. attività accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse (quali ad esempio la vendita di materiale informativo nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Inoltre non concorrono alla formazione del reddito delle Onlus:

1. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
2. i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

## **2) Erogazioni gratuite**

Per i soggetti che compiono a favore delle Onlus erogazioni gratuite (ad esempio donazioni) per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, è previsto un regime fiscale di favore. Particolarmente agevolate sono anche le erogazioni gratuite "in natura" effettuate dalle imprese, consistenti sia in cessioni di beni, sia nell'impiego di propri lavoratori, assunti a tempo indeterminato, per prestazioni di servizi erogati in favore delle Onlus. In quest'ultimo caso, ad esempio, è riconosciuta l'ulteriore deducibilità dal reddito d'impresa, in qualità di oneri di utilità sociale, delle spese sostenute, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, come risultano dalla dichiarazione dei redditi. A partire dal 2005, in alternativa alle altre forme di deducibilità, è prevista la possibilità di dedurre le erogazioni liberali fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (fino a un massimo di 70.000 euro).

Sono previste maggiori sanzioni per deduzioni indebite. Inoltre, se la deduzione è indebita perché è stata riscontrata in capo all'ente beneficiario dell'erogazione la mancanza dei requisiti solidaristici e sociali dichiarati, lo stesso ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con il soggetto che ha operato la deduzione per le maggiori imposte dovute e le relative sanzioni (art. 14 del DI 35/05 convertito in legge dalla L 80/05).

### 3) Imposta sul valore

Le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. Non sono rilevanti ai fini IVA, inoltre, le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus. Sono altresì esenti dall'IVA determinate prestazioni quali:

- prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati;
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone svantaggiate.

Sono anche previste agevolazioni ai fini Iva per alcune tipologie di cessioni di beni effettuate in favore delle Onlus (ad esempio cessioni gratuite di beni).

### 4) Come accedere alle agevolazioni

Per beneficiare del regime agevolato, le Onlus devono iscriversi all'anagrafe unica delle Onlus. L'iscrizione avviene a seguito di apposita comunicazione (art. 2 del decreto 18-7-2003 n. 266) degli interessati alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione. Allo stesso modo deve essere comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione. Se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dall'inizio delle attività da parte dell'Onlus, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione.

### 5) Altre imposte

- **Imposta di bollo:** Sono esenti dal tributo atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da Onlus. L'agevolazione, pertanto, riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere.
- **Tassa sulle concessioni governative:** Gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
- **Imposta di registro:** L'imposta di registro è dovuta in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento nei confronti delle Onlus, qualora ricorrano determinate condizioni.

- **Tributi locali:** E' attribuito ai comuni, alle province ed alle regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni od esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
- **Imposta sugli spettacoli :** Non è dovuta per le attività di spettacolo svolte occasionalmente dalle Onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sia data comunicazione dell'attività all'ufficio accertatore territorialmente competente.

### Per saperne di più

- DL n. 35/2005: (testo dell'art. 14 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione L n. 80/2005): Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
- D. Lgs n. 460/1997: Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- Decreto n. 266/2003: Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.
- Provv. Agenzia Entrate del 29 dicembre 2003: Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266.
- Circolare n. 39/E del 19 agosto 2005: Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Circolare n. 22/E del 16 maggio 2005: Decreto Ministeriale 18 luglio 2003 n. 266. Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- Circolare n. 48/E del 18 novembre 2004: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. Case di riposo per anziani.
- Circolare n. 43/E del 2 novembre 2004: Prestazioni socio-sanitarie effettuate da Onlus e altri enti.
- Circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003: Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus. Decadenza dalle agevolazioni.
- Circolare n. 63/E del 1 agosto 2002: Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore di attività della promozione della cultura e dell'arte.
- Risoluzione n. 146 del 21 dicembre 2006 - Case di riposo per anziani. Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- Risoluzione n. 180 del 27 dicembre 2005: Istanza di interpello. Art. 11 della legge 27 luglio 200, n. 212. XZ SPA. Cessione di derrate alimentari. Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
- Risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005: Partecipazioni societarie. Art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

- Risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004: Istanza d'interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.
- Risoluzione n. 123/E del 22 settembre 2004: Istanza di interpello. Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Art. 10, comma 1, lettera a) n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 - DPR 20 marzo 2003, n. 135.
- Risoluzione n. 79/E del 31 marzo 2003: Istanza di interpello. Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto. D.Lgs. n. 460 del 1997. Esenzione regionale dall'IRAP.
- Risoluzione n. 363/E del 20 novembre 2002: Associazione HY Onlus. Soggettività tributaria delle sezioni autonome. Quesito.
- Risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002: Onlus. Ricerca scientifica. Articolo 10, comma 6 lettera e), del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Disposizione antielusiva. Disapplicazione ex articolo 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
- Risoluzione n. 292/E del 9 settembre 2002: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Onlus. Art. 10, comma 1, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Attività di beneficenza.
- Risoluzione n. 46/E del 18 febbraio 2002: Interpello 954-188/2001. Art. 11, legge 27/7/2000 , n. 212. Cessione gratuita di derrate alimentari a Onlus.